

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 1 del 15 gennaio 2013.

Oggetto: Ricorso al TAR Veneto promosso da PASTA & CO. SRL – Costituzione in giudizio a resistere e nomina del legale di fiducia per difendere le ragioni dell'Ente.

PREMESSO che:

- la Legge Regionale n. 5 del 27/3/1998, in attuazione della legge 5/1/1994 n. 36, ha istituito gli ambiti territoriali ottimali della Regione Veneto, disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra i Comuni e Province ricadenti nello stesso ambito;
- l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese è stata istituita nella forma di Consorzio ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali", giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 23 maggio 2002, esecutiva;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., nella parte terza disciplina, agli artt. 147 e seguenti, l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- l'art. 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e le sue successive proroghe, ha soppresso le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 a far data dal 31.12.2012, prevedendo altresì che le Regioni provvedessero ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- la Regione Veneto, con L.R. 27 aprile 2012, n. 17, è intervenuta a dettare la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012, che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, che stabilisce altresì la tempistica per l'approvazione degli atti necessari alla istituzione dei Consigli medesimi, sinteticamente descritta in:

I) approvazione della Convenzione da parte della Conferenza d'Ambito; II) ratifica della Convenzione da parte di tutti i Consigli comunali dell'ATO; III) sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti i Comuni; IV) insediamento della Assemblea del Consiglio di bacino, elezione del Comitato istituzionale e nomina del Presidente;

ATTESO CHE solo successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ed all'individuazione degli organi istituzionali, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria struttura operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;

DATO ATTO che, per quel che riguarda l'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", in data 13 settembre 2012 è stato approvato, con deliberazione di Conferenza d'Ambito, lo schema di "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veronese";

DATO ATTO inoltre che, alla data odierna, il procedimento di approvazione della Convenzione da parte dei Consigli comunali ricadenti nel territorio dell'ATO "Veronese"

non risulta ancora concluso, in quanto alcuni Comuni (Lazise, Mezzane di Sotto e Gazzo Veronese) non hanno ancora provveduto ad approvare suddetta Convenzione;

VISTO l'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, il quale prevede che, al fine di garantire al gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino, il Presidente della Giunta regionale nomina i commissari straordinari, individuati prioritariamente nei presidenti in carica e per un periodo non superiore a cento ottanta giorni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto (DPGRV) n. 218 del 21.12.2012 che, in applicazione dell'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, in carica alla data del citato decreto, quale Commissari straordinari per l'esercizio delle precedenti mansioni nell'ATO di competenza, i quali si sostituiranno ai compiti e alle mansioni proprie degli organi di governo delle attuali Autorità d'Ambito (Assemblea d'Ambito, Consiglio di amministrazione e Presidente) ai soli fini ordinari;

DATO ATTO che il Presidente dell'AATO Veronese Mauro Martelli - in carica alla data del 21.12.2012 giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 21 giugno 2010, esecutiva - ha accettato, con nota prot. AATO n. 1929.12 del 28 dicembre 2012, l'incarico di Commissario straordinario dell'AATO Veronese a partire dal 1° gennaio 2013, nelle more della operatività dell'istituendo Consiglio di bacino dell'AATO Veronese, così come disposto del citato Decreto di Giunta della Regione Veneto n. 218/2012;

DATO ATTO inoltre che lo stesso decreto 218/2012 ha altresì stabilito che, per l'esercizio delle proprie mansioni, i Commissari nominati si avvalgono della struttura operativa delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla data del 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, l'Assemblea dell'AATO Veronese ha affidato la gestione a regime del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, Area Veronese, alla società "Acque Veronesi s.c. a r.l.";
- con successiva deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 2 luglio 2007, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese", successivamente modificato con deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 14/2008, n. 13/2009 ed infine n. 9/2012;

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, acquisito al protocollo dell'AATO Veronese in data 20 novembre 2012, prot. n. 1696.12, a firma dell'avvocato Fausto Scappini, in nome e per conto di PASTA & CO. SRL con sede legale in Trento e stabilimento in Bussolengo (VR) in persona della legale rappresentante sig.ra Martina Vinci, per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di Acque Veronesi Scarl, datato 23.8.2012, prot. Acque Veronesi n. 0013616, con il quale la società di gestione ha negato l'autorizzazione allo scarico nella fognatura dei reflui dello stabilimento della ditta sito in Bussolengo (VR);

PRESO ATTO che il predetto ricorso è stato presentato sia contro la società di gestione Acque Veronesi Scarl, sia contro questa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, sia contro il Comune di Bussolengo;

CONSIDERATO infatti che tra i motivi del ricorso presentato dalla ditta PASTA & CO SRL, viene sollevato anche l'asserita "violazione dell'art. 124 del Decreto legislativo 152/2006", in quanto, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, "in base all'art. 124 comma 7 del Decreto legislativo 152/2006 l'AATO Veronese, e per esso Acque Veronesi Scarl, aveva 90 giorni di tempo dalla ricezione della domanda (istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, n.d.r.) per provvedere sull'istanza";

DATO ATTO che, in base alla disciplina di settore, ed in particolare di quella relativa alle autorizzazioni allo scarico in fognatura (i.e. Decreto legislativo 152/2006, Legge Regionale n. 33/1685 e regolamento di fognatura dell'ATO Veronese):

- a) compete all'AATO Veronese, tra l'altro: approvare il regolamento di fognatura e le sue modificazioni, approvare la carta del servizio e le sue modificazioni; definire i criteri generali per la determinazione dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria; approvare i valori limite per il rilascio di autorizzazioni in deroga proposti dal Gestore;
- b) è di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del gestore, che vi provvede con i propri servizi tecnici, il rilascio delle autorizzazione allo scarico in fognatura per acque reflue assimilabili alle domestiche ed industriali;

RAVVISATA la necessità di costituirsi in giudizio per resistere contro il ricorso in parola, presentato avanti al TAR Veneto ed acquisito avanti alla III sezione al num. reg. gen. 1825/2012, per tutelare e difendere gli interessi e le ragioni dell'AATO Veronese;

DATO ATTO che l'AATO Veronese, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, necessita di ricorrere a professionisti esterni, stante il limitato ridotto numero di personale in servizio presso la struttura operativa dell'Ente;

VISTO il "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni" dell'AATO Veronese, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23.04.2009, esecutiva;

CONSIDERATO che, trattandosi di incarico fiduciario, è stato contattato l'avvocato Giuseppe Poggi, del Foro di Verona, specializzato nel settore della disciplina amministrativa, il quale si è reso disponibile ad una collaborazione con questo Ente;

RITENUTO di quantificare l'onorario da corrispondere all'Avvocato Giuseppe Poggi, per l'attività di assistenza legale in parola, nella somma di €2.500,00, Cnapf e IVA esclusi, oltre alle spese vive che vengono quantificati nella somma di €200,00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*;

VISTO il vigente statuto dell'AATO Veronese;

VISTO il Bilancio dell'AATO Veronese per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 20 dicembre 2011, esecutiva;

PRESO ATTO dei pareri del Direttore dell'AATO Veronese resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

1. DI NOMINARE l'avvocato Giuseppe Poggi, del Foro di Verona, quale legale di fiducia appartenente al foro di Verona, per difendere e tutelare le ragioni dell'AATO Veronese resistendo al ricorso n. 1825/2012 presentato avanti al TAR Veneto, IIII sezione, dalla ditta PASTA & CO SRL e tendente ad ottenere l'annullamento previa sospensione del provvedimento di Acque Veronesi Scarl, datato 23.8.2012, prot. Acque Veronesi n. 0013616, con il quale la società di gestione ha negato l'autorizzazione allo scarico nella fognatura dei reflui dello stabilimento della ditta sito in Bussolengo (VR).
2. DI SOTTOSCRIVERE, quale rappresentante legale dell'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ai sensi del DPGR del Veneto n. 218/2012, la procura alle liti delegando a rappresentare e difendere l'Ente l'Avvocato Giuseppe Poggi.
3. DI QUANTIFICARE la somma da corrispondere all'avvocato Giuseppe Poggi per l'incarico oggetto del presente atto quantificandola come segue:
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), quale onorario al netto di contributi previdenziali e fiscali, e quindi € 3.146,00 (tremilacentotrentasei/00) CNPA e IVA compresi;
 - € 200,00 per spese vive;per un totale di € 3.346,00 (tremilatrecentotrentasei/00).
4. DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 3.346,00 (tremilatrecentotrentasei/00), all'intervento 1.01.02.03, cap. 230 "Consulenze esterne" della gestione provvisoria del bilancio 2013.

Verona, lì 15 gennaio 2013

Il Commissario straordinario
F.TO Mauro Martelli

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" – Servizio idrico Integrato

Oggetto: **Ricorso al TAR Veneto promosso da PASTA & CO. SRL – Costituzione in giudizio a resistere e nomina del legale.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Verona, lì 15 gennaio 2013

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Verona, lì 15 gennaio 2013

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini